

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2088 del 20/04/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), ARTT. 244/245. AREA PRIVATA IDENTIFICATA CATASTALMENTE NEL COMUNE DI RAVENNA, FOGLIO 196, PORZIONE DELLA PARTICELLA 57. NOTIFICATORE: STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI RAVENNA. ESITO PROC. ART. 245 C. 2 D.LGS. 152/06 E SMI - ACCERTATA IMPOSSIBILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICAMENTE RESPONSABILI
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2212 del 20/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), ARTT. 244/245. AREA PRIVATA IDENTIFICATA CATASTALMENTE NEL COMUNE DI RAVENNA, FOGLIO 196, PORZIONE DELLA PARTICELLA 57.

NOTIFICATORE: STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI RAVENNA

ESITO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 245 C. 2 D.LGS. 152/06 E SMI - ACCERTATA IMPOSSIBILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICAMENTE RESPONSABILI

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la LR 30 Luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con cui - a decorrere dal 01/01/2016 - è stata sancita la riunificazione e il trasferimento delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica precedentemente esercitate dai Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, facendole confluire in ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna);
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) di Arpa n. 99/2015 e smi *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) Est n. 364 del 17/05/2024 di *“Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione”*, con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) Est n. 796 del 24/10/2024 di *“Conferimento incarico di funzione “Sanzioni ed autorizzazioni ambientali specifiche” (SAC RA, ora SAE RA) a far data dal 01/11/2024”*;
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) ARPAE n. 151/2025 *“Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 151/2025 DI ARPAE RELATIVA A NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL'AGENZIA”*;
- la Delibera del Direttore generale (DDG) ARPAE n. 7/2026, con cui - con decorrenza dal 01/03/2026 - le posizioni dirigenziali di Responsabile di *“Area Autorizzazioni e Concessioni (AAC)”* e di Responsabile di *“Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC)”* vengono rispettivamente rinominate Responsabile di *“Area Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE)”* e Responsabile di *“Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE)”*, con conferma delle responsabilità e funzioni precedentemente attribuite alle posizioni;


RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *“Norme in materia ambientale”* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *“Bonifica di siti contaminati”*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”*;

- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015", stipulata e annualmente rinnovata tra Arpae e la Provincia di Ravenna, nella quale viene delegata ad Arpae SAE l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ex artt. 244/245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

PREMESSO che:

- i Carabinieri Forestali di Ravenna (rif. nota PGRA/2018/2701) - a seguito di una segnalazione anonima pervenuta - segnalavano un presunto interrimento storico di rifiuti industriali in una porzione di territorio sita in Ravenna, Via Dismano (rif. terreni agricoli identificabili catastalmente al Comune di Ravenna, Foglio 196, particelle 56, 57 e 211) di cui all'immagine sottostante:



- dagli esiti delle Indagini Preliminari condotte sul suolo (2017) evinceva che:
 - il sopralluogo esperito in data 03/10/2017 dal NIPAF di Ravenna unitamente ad ARPAE ST non rilevava evidenze macroscopiche in un sito caratterizzato da comprensorio agricolo con invasi lacustri artificiali derivanti da pregressa attività estrattiva;
 - il campionamento del suolo (21/11/2017) evidenziava, nel punto denominato "FACCHINETTA LAGO MEDIO LATO EST", il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per numerosi metalli pesanti (Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio e Zinco), non riconducibili alla composizione naturale del terreno torboso;
 - l'area interessata dai citati superamenti è individuata catastalmente nella porzione perimetrata in rosso, facente parte del Foglio 196, particella 57 (cosiddetto Lago 2):



- dagli esiti delle Indagini sulle acque sotterranee/superficiali (2019-2020) risultava che:
 - il monitoraggio di n. 5 pozzi (30/10/2019) non aveva rilevato superamenti delle CSC per i metalli riscontrati nel suolo. L'unica eccezione rilevata, in tutti i pozzi analizzati, era relativa al parametro Boro; tale superamento è stato correlato all'elevata salinità del contesto e alla potenziale ingressione di acqua salata, come indicato dagli elevati valori di Cloruri.



- il campionamento delle acque superficiali dei tre laghi (17/01/2020) aveva confermato analoghe concentrazioni di Boro e Cloruri, attribuibili a fenomeni naturali o antropici coerenti con lo stato dei luoghi.
- le osservazioni ARPAE ST (rif. Relazione tecnica e allegata nota "*Cronologia temporale laghi località Facchinetta*" - trasmesse con PG/2020/48924 del 31/03/2020), basate unicamente sugli esiti delle indagini preliminari condotte, riferivano che il terreno potenzialmente contaminato (presso il Lago 2) non sembrava aver impattato sulle acque superficiali/sotterranee, potendo preliminarmente escludere una possibile lisciviazione/cessione dal suolo alle acque;

RICHIAMATE le risultanze delle indagini storiche condotte da questa Agenzia, le quali hanno evidenziato una discrasia temporale tra l'attività di presunto interrimento di rifiuti e le evidenze documentali catastali, come di seguito dettagliato:

- epoca del riempimento: l'analisi della documentazione tecnica e dei report storici (es. fotointerpretazione) collocherebbe il riempimento del "Lago 2" in un arco temporale compreso tra il 1954 e il 1969. Tale periodo è significativamente antecedente all'entrata in vigore del DPR n. 915/1982, prima norma organica nazionale sulla gestione dei rifiuti. E' possibile presumere pertanto che, all'epoca dei fatti, l'attività non fosse soggetta al regime autorizzativo e sanzionatorio introdotto successivamente;
- limiti della documentazione catastale: la visura storica per la particella 57 riporta i dati dell'impianto meccanografico a partire dal 01/11/1971. Allo stato attuale, non si dispone di informazioni storiche o evidenze documentali antecedenti a tale data che consentano di risalire a precedenti intestazioni o ad altri soggetti coinvolti nei conferimenti avvenuti tra il 1954 e il 1969.

Si evidenzia che i soggetti giuridici proprietari dell'area tra gli anni '70 e '80 (in ogni caso in un periodo successivo a quello dei conferimenti) risultano allo stato attuale estinti o cancellati dal registro delle imprese, rendendo impossibile l'accertamento di responsabilità in capo a soggetti derivati;

- proprietà attuale: l'attuale proprietario risulta intestatario dell'area a far data dal 20/04/1995, risultando quindi estraneo alla fase di riempimento del sito;
- qualificazione giuridica: in ragione della datazione del riempimento (*ante*-1982), i materiali rinvenuti sono qualificabili come Materiali di Riporto (MdR) ai sensi delle Linee Guida SNPA n. 46/2023. Ciò comporta che l'attuale procedimento sia volto a gestire la potenziale contaminazione delle matrici ambientali secondo le procedure di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

DATO ATTO che, nelle more di reperimento di ulteriori informazioni storiche antecedenti il 1971 per l'area di interesse, il presente procedimento mira a formalizzare l'impossibilità di individuare soggetti giuridicamente attivi che possano essere individuabili quali responsabili, passaggio propedeutico agli adempimenti successivi previsti dalla norma;

ATTESO che, ai fini istruttori, la responsabile del procedimento ha provveduto all'apertura della pratica ARPAE Sinadoc n. 2026/4858;

VISTA la nota PG/2026/19903 del 02/02/2026 con cui questo SAC (*ridenominato SAE a far data dal 01/03/2026*) comunicava formalmente l'avvio di procedimento per l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione (ex artt. 244, c. 2 e 245, c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi) rilevata presso l'area sita in Località Facchinetta (part. 57). In tale comunicazione sono stati specificati i diritti dei partecipanti al procedimento (ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/90 e smi) e la facoltà per i soggetti interessati di presentare (entro 30 giorni dal ricevimento della nota) eventuali memorie scritte e documenti pertinenti, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) della L. n. 241/90 e smi;

DATO ATTO che con medesima nota questo SAC (*ridenominato SAE a far data dal 01/03/2026*) chiedeva - ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi - all'attuale proprietario Sig. Dradi di comunicare se - in qualità di soggetto non responsabile della potenziale contaminazione di cui all'oggetto - intendesse attivarsi volontariamente per la valutazione dello stato qualitativo delle matrici ambientali interessate e della predisposizione di eventuali adempimenti conseguenti;

ATTESO che, nel corso dell'incontro tecnico del 18/02/2026 (richiesto dall'attuale proprietario dell'area), il Sig. Dradi ha comunicato e messo a verbale quanto segue:

- a far data dal 01/01/2020 ha attivato, a norma del Reg. UE 1305/2013, il ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali per l'intera area interessata dai materiali di riporto (HA 1,7845, area Lago 2);
- tale area è attualmente dedicata in via esclusiva alla presenza di specie arboree ed arbustive, senza alcun tipo di intervento di tipo agricolo finalizzato alla produzione alimentare a scopo umano o animale;
- alla luce di tale destinazione d'uso esclusivamente mirata alla conservazione della biodiversità, il proprietario non ha al momento interesse a predisporre volontariamente un piano di caratterizzazione, ma si è comunque reso disponibile al dialogo e ad un eventuale coinvolgimento qualora gli Enti competenti ritenessero opportune ulteriori azioni;

PRESO ATTO della mancata adesione volontaria del proprietario alla caratterizzazione (ferma restando la disponibilità al dialogo con gli Enti) e dell'assenza di soggetti responsabili storici individuabili;

RILEVATO che l'eventuale esecuzione delle indagini preliminarmente ipotizzate (*es. piezometri, stratigrafie, indagini sui laghi*) ricadrebbe d'ufficio sul Comune di Ravenna (o in via sostitutiva sulla Regione) ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e smi;

VISTA la nota PG/2026/43244 del 09/03/2026 con cui questo SAE richiedeva agli Enti interessati di esprimere parere, per i profili di rispettiva competenza, in merito al mutamento del quadro espositivo ed alla cessazione dei potenziali percorsi di esposizione (uso agricolo);

DATO ATTO che, entro i termini stabiliti, è pervenuta unicamente la nota PG/2026/51670 del 20/03/2026 con cui ARPAE ST Ravenna - rammentando che gli elementi raccolti nelle indagini condotte di concerto con il Nucleo dei CCFS di Ravenna, i campioni effettuati e gli accertamenti storici sono stati effettuati con quanto a disposizione del Servizio Territoriale (utilizzando anche aree limitrofe al "Lago 2" della Facchinetta) e prendendo atto della destinazione dell'area a "infrastruttura ecologica" - ha ribadito le proprie considerazioni già riportate nella relazione del 2020 circa la necessità di comprendere meglio gli effetti della contaminazione rilevata sul suolo nelle adiacenze del Lago 2 mediante la realizzazione di indagini di caratterizzazione ambientale (*ad es. nuovi piezometri, stratigrafia del terreno interessato, valutazione profondità dei laghi,*

etc.), dando atto che ad oggi risulta superata la necessità di prevedere indagini sulle coltivazioni per uso alimentare, poiché l'area è stata destinata ad infrastruttura ecologica;

RICHIAMATA la Relazione Tecnica di ARPAE ST Ravenna rif. PG/2020/48924, nella quale sono riportati gli esiti degli accertamenti eseguiti insieme al Comando di Stazione dei CC Forestali di Ravenna ed una Nota tecnica sulla "evoluzione" temporale dello stato dei luoghi dal 1954/55 al 2018 (foto aeree);

CONFERMATO che, nelle more di reperimento di ulteriori informazioni storiche antecedenti il 1971 per l'area di interesse, il presente procedimento mira a formalizzare l'impossibilità di individuare soggetti giuridicamente attivi che possano essere individuabili quali responsabili;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale di ARPAE - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Ravenna;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE) Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;


ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Silvia Boghi in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. DI DARE ATTO che - sulla base della documentazione agli atti e delle indagini istruttorie svolte, nelle more di reperimento di ulteriori informazioni storiche antecedenti il 1971 per l'area di interesse - non è risultato possibile identificare uno o più soggetti giuridicamente attivi che possano essere individuabili quali responsabili della potenziale contaminazione riscontrata presso l'area individuata catastalmente al Foglio 196, porzione della particella 57 (cosiddetto Lago 2) sita in Ravenna (RA), via Dismano, così identificata:



Foglio 196 Particella 57 nel contesto territoriale



Dettaglio Particella 57 (Lago 2)

L'impossibilità di risalire a soggetti giuridicamente attivi è confermata dalla carenza di informazioni storiche o evidenze documentali antecedenti al 1971 e dalla cessazione della personalità giuridica di tutti i soggetti rintracciati in visura storica nel periodo immediatamente successivo ai conferimenti, determinando l'interruzione del nesso di causalità giuridicamente rilevabile.

2. DI DARE ATTO in particolare che le risultanze delle indagini storiche condotte da questa Agenzia hanno evidenziato una discrasia temporale tra l'attività di presunto interrimento di rifiuti e le evidenze documentali catastali, come di seguito dettagliato:

- epoca del riempimento: l'analisi della documentazione tecnica e dei report storici (es. fotointerpretazione) collocherebbe il riempimento del "Lago 2" in un arco temporale compreso tra il 1954 e il 1969. Tale periodo è significativamente antecedente all'entrata in vigore del DPR n. 915/1982, prima norma organica nazionale sulla gestione dei rifiuti. E' possibile presumere pertanto che, all'epoca dei fatti, l'attività non fosse soggetta al regime autorizzativo e sanzionatorio introdotto successivamente;
- limiti della documentazione catastale: la visura storica per la particella 57 riporta i dati dell'impianto meccanografico a partire dal 01/11/1971. Allo stato attuale, non si dispone di informazioni storiche o evidenze documentali antecedenti a tale data che consentano di risalire a precedenti intestazioni o ad altri soggetti coinvolti nei conferimenti avvenuti tra il 1954 e il 1969.

Si evidenzia che i soggetti giuridici proprietari dell'area tra gli anni '70 e '80 (in ogni caso in un periodo successivo a quello dei conferimenti) risultano allo stato attuale estinti o cancellati dal registro delle imprese, rendendo impossibile l'accertamento di responsabilità in capo a soggetti derivati;

- proprietà attuale: l'attuale proprietario risulta intestatario dell'area a far data dal 20/04/1995, risultando quindi estraneo alla fase di riempimento del sito;
- qualificazione giuridica: in ragione della datazione del riempimento (*ante*-1982), i materiali rinvenuti sono qualificabili come Materiali di Riporto (MdR) ai sensi delle Linee Guida SNPA n. 46/2023. Ciò comporta che l'attuale procedimento sia volto a gestire la potenziale contaminazione delle matrici ambientali secondo le procedure di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

3. DI DARE ATTO che, a far data dal 01/01/2020, l'attuale proprietario dell'area ha attivato, a norma del Reg. UE 1305/2013, il ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali per l'intera area interessata dai materiali di riporto (HA 1,7845, area Lago 2). Tale area è attualmente dedicata in via esclusiva alla presenza di specie arboree ed arbustive, senza alcun tipo di intervento di tipo agricolo finalizzato alla produzione alimentare a scopo umano o animale, mirata alla conservazione della biodiversità.
4. DI DARE ATTO che l'attuale proprietario, in qualità di soggetto non responsabile ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, non ha al momento interesse a predisporre volontariamente un piano di caratterizzazione, ma si è comunque reso disponibile al dialogo e ad un eventuale coinvolgimento qualora gli Enti competenti ritenessero opportune ulteriori azioni.
5. DI DARE ATTO che, pur venuta meno la necessità di prevedere indagini sulle coltivazioni per uso alimentare (poiché l'area è stata destinata ad infrastruttura ecologica), resta la necessità di procedere con la realizzazione di indagini di caratterizzazione ambientale (*ad es. nuovi piezometri, stratigrafia del terreno interessato, valutazione profondità dei laghi, etc.*) per valutare lo stato qualitativo dell'area di interesse. Questa necessità verrà comunicata formalmente al Comune di Ravenna secondo quanto previsto all'art. 250 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.
6. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
7. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (*ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104*) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (*ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199*) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", di ARPAE.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Ravenna
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.